



**Allegato alla Deliberazione  
C.C. n. 21 del 26.06.2008**

**CITTA' DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)**

# **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

## **CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 9 Legge 18 marzo 1968 n° 337 e sue norme di attuazione, disciplina le modalità di concessione delle aree comunali per l'installazione e l'esercizio dei Circhi, del Luna Park e degli altri spettacoli viaggianti.

### **Art. 2**

#### **FINALITÀ DEL REGOLAMENTO**

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione degli operatori dello spettacolo viaggiante un'area per il posizionamento di attrazioni, perseguendo le seguenti finalità:

- a) – promuovere una maggiore coesione economico-sociale tra l'operatore dello spettacolo viaggiante e il cittadino, coniugando l'esigenza economico-imprenditoriale dell'operatore con quella del cittadino di fruire di un parco divertimenti formato da attrazioni più diversificate, le più interessanti e confortevoli possibili;
- b) – salvaguardare il diritto di partecipazione al parco dell'operatore, premiando l'anzianità di presenza nel singolo parco di divertimenti e considerando questo parametro di riferimento prevalente rispetto agli altri.

Nello spirito e sulla base dei principi contenuti nel presente articolo, devono essere interpretati gli articoli che seguono del presente Regolamento.

### **Art. 3**

## DEFINIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO

Sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni (art. 4 L.337/68) allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso ovvero in parchi di divertimento. Nelle aree comunali l'organizzazione dei parchi di divertimento e l'assegnazione del posto ad ogni titolare di concessione sono affidate al Comando di Polizia Municipale.

### **Art. 4**

#### ELENCO DELLE AREE DISPONIBILI

Nel territorio del Comune di San Giovanni Valdarno le aree destinate alle attività dello spettacolo viaggiante, di cui all'art. 9 della legge 337/68, sono così individuate:

- Piazza Palermo e parte di via Bolzano per l'installazione del Luna Park, in occasione dei festeggiamenti del "Perdono", e di circhi ed altri spettacoli viaggianti;
- Lungarno Don Minzoni (pineta) giostra per bambini permanentemente installata.
- Piazze Cittadine, singola attrazione per bambini durante tutto l'anno eccetto il periodo di svolgimento del Luna Park.

### **Art. 5**

#### CONCESSIONE DELLE AREE

La concessione delle aree in occasione dell'installazione delle attività di cui agli articoli precedenti, è rilasciata dall'Amministrazione Comunale a seguito di domanda presentata da ogni singolo esercente, nei modi previsti dagli artt. 7, 13 e 19 del presente Regolamento ed è subordinata al pagamento dei tributi previsti da Leggi, Regolamenti e/o atti deliberativi vigenti. L'istruttoria delle domande e il conseguente rilascio dell'Autorizzazione è affidata al Comando di Polizia Municipale. Durante il periodo di installazione di qualsiasi attrazione, esclusi i Circhi, l'originale della Licenza rilasciata dal Comune di residenza verrà trattenuta nell'Ufficio che istruisce le domande.

## CAPITOLO II – DISCIPLINA DEI CIRCHI

### **Art. 6**

#### DEFINIZIONI

Si definiscono attività circensi quelle previste dalla legge 337/68, dalle circolari ministeriali n° 4 del 4 giugno 1986 e del 27 settembre 1989 n° 4803/Tb 30 e successive modifiche e integrazioni.

### **Art. 7**

#### PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Nella domanda per l'installazione delle attività circensi, da presentare in carta legale al Sindaco, i titolari di autorizzazione devono elencare, specificare e documentare quanto segue:

1. generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica domicilio e recapito telefonico per ogni eventuale comunicazione, codice fiscale e partita IVA);
2. periodo per il quale viene richiesta la concessione ovvero giorni ed orari degli spettacoli;
3. la superficie di massima occorrente, tenuto conto della conformità dell'area prestabilita, alla collocazione delle strutture, comprensiva del tendone, stands e spazi per la deambulazione degli animali, attrezzature di supporto, carriaggi e roulottes, unitamente alla descrizione del materiale utilizzato ( teloni, tubi ecc...) e alla documentazione necessaria all'ottenimento della licenza di agibilità prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S. ;
4. copia della licenza rilasciata, ai sensi dell'art.69 del T.U.L.P.S. , dal Comune di residenza o sede legale in caso di società;
5. elenco degli animali se presenti;
6. copia della polizza assicurativa di responsabilità civile contro terzi.

Le domande di partecipazione devono essere presentate, firmate dai richiedenti in possesso della licenza, non oltre sessanta giorni naturali consecutivi antecedenti la data di inizio di svolgimento degli spettacoli stessi. Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporta il diniego dell'autorizzazione. L'Amministrazione comunale comunicherà entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza l'esito della stessa, comunicando al richiedente la regolarità della domanda o la richiesta di eventuali integrazioni.

#### **Art. 8**

#### **CRITERI PREFERENZIALI**

Costituiscono criteri preferenziali per l'accoglimento delle domande le attività circensi:

- che non siano mai state presenti nel territorio comunale;
- che risultano assenti da più tempo.

A parità di titolo saranno accolte le domande in base all'ordine cronologico di presentazione (all'uopo farà fede la data del protocollo o del timbro postale).

#### **Art. 9**

#### **FREQUENZA DELLE ATTIVITA' CIRCENSI**

Considerato quanto esplicito nell'Art. 2 del presente Regolamento per il Comune di San Giovanni Valdarno è prevista una frequenza degli spettacoli circensi non superiore a 4 (quattro) presenze nell'arco di un anno solare con un intervallo fra le stesse di almeno 60 giorni.

#### **Art. 10**

#### **OBBLIGO DEI CONCESSIONARI**

- Prima dell'inizio dell'attività il titolare deve produrre il verbale di corretto montaggio delle strutture e verifica dell'impianto elettrico a firma di Tecnico abilitato.
- L'autorizzazione amministrativa vale anche come titolo per l'occupazione di suolo pubblico e deve essere esposta nella struttura in modo ben visibile.
- Ciascun Circo deve essere gestito personalmente dal titolare dell'autorizzazione per il pubblico spettacolo, ai sensi dell'Art. 8 del T.U.L.P.S. non è ammessa la rappresentanza. Nella conduzione dell'attività il titolare può avvalersi della collaborazione dei familiari conviventi maggiorenni o di un dipendente regolarmente assunto con le vigenti disposizioni di legge.

- L'autorizzazione all'esercizio dell'attività potrà essere negata o sospesa per accertato maltrattamento degli animali ai sensi delle leggi in vigore al momento.
- Il titolare dell'autorizzazione per il pubblico spettacolo è tenuto al rispetto della quiete pubblica e dell'orario di apertura e chiusura dell'attività, determinato nell'atto autorizzatorio.
- Il titolare è tenuto al rispetto dei regolamenti vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani con particolare riferimento a quanto indicato dall'art. 39 del *Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati* approvato con deliberazione C.C. 15 marzo 2005 n° 10, nonché dei Regolamenti di polizia Urbana, sulle pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Ogni forma di pubblicità deve essere preventivamente autorizzata.
- L'autorizzazione è subordinata al versamento di un deposito cauzionale, pari ad € 1.000,00, a titolo di garanzia di eventuali danni che possono essere arrecati al patrimonio pubblico, per mancato pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, per non aver provveduto alla pulizia dell'area occupata con l'attrazione, nonché per rimborso spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per deaffissione della eventuale pubblicità abusiva. Al termine del periodo di occupazione dell'area la cauzione prevista dal presente articolo verrà restituita, previo nulla-osta dei competenti uffici comunali che provvederanno ad accertare lo stato dell'area occupata e il pagamento del canone dovuto. Qualora l'area concessa non venga utilizzata, per comprovati motivi di forza maggiore, la cauzione potrà essere restituita su istanza dell'interessato, fermo restando il pagamento di quanto dovuto per spese od oneri di istruttoria eventualmente sostenuti dall'Amministrazione Comunale.

### CAPITOLO III – INSTALLAZIONE DI SINGOLE GIOSTRE E DI PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONE

#### **Art. 11** DEFINIZIONE

Vengono considerati piccoli complessi un massimo di una grande attrazione, una media e due piccole come così definite all'Art. 4 della legge 337/68.

#### **Art. 12** FREQUENZA

L'installazione di dette giostre può avvenire durante tutto il periodo dell'anno, **per un massimo di 90 giorni**, escluso il periodo del Luna Park e con un intervallo tra un esercizio e l'altro di almeno 30 giorni.

**Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di limitare il periodo massimo di gestione per esigenze di programmazione delle attività culturali e ludiche.**

#### **Art. 13** PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nella domanda per l'installazione delle attività, da presentare in carta legale al Sindaco, i titolari di autorizzazione devono elencare, specificare e documentare quanto segue:

1. generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica domicilio e recapito telefonico per ogni eventuale comunicazione, codice fiscale e partita IVA);
2. periodo per il quale viene richiesta la concessione;
3. copia della licenza rilasciata, ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S. , dal Comune di residenza o sede legale in caso di società;
4. copia della polizza assicurativa di responsabilità civile contro terzi;
5. la superficie occorrente alla collocazione delle strutture e, per le attrazioni in cui è prevista, la documentazione necessaria all'ottenimento della licenza di agibilità prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S. con relativa planimetria, comprensiva del tendone, attrezzature di supporto, carriaggi e roulotte, unitamente alla descrizione del materiale utilizzato ( teloni, tubi ecc...), negli altri casi (giostre e similari) copia del collaudo annuale delle strutture statiche e dell'impianto elettrico.

Le domande di partecipazione devono essere presentate, firmate dai richiedenti in possesso della licenza, non oltre sessanta giorni naturali consecutivi antecedenti la data di inizio di svolgimento degli spettacoli stessi. Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporta il diniego dell'autorizzazione. L'Amministrazione comunale comunicherà entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza l'esito della stessa, avvisando tempestivamente i richiedenti della regolarità della domanda o la richiesta di eventuali integrazioni.

Per le casistiche non comprese in questo capitolo si farà riferimento a quanto previsto nel successivo capitolo quarto.

#### **Art. 14** **OBBLIGO DEI CONCESSIONARI**

- Prima dell'inizio dell'attività il titolare deve produrre il verbale di corretto montaggio delle strutture e verifica dell'impianto elettrico a firma di Tecnico abilitato.
- L'autorizzazione amministrativa vale anche come titolo per l'occupazione di suolo pubblico e deve essere esposta nella struttura in modo ben visibile.
- Ciascuna Attività deve essere gestito personalmente dal titolare dell'autorizzazione per il pubblico spettacolo, ai sensi dell'Art. 8 del T.U.L.P.S. non è ammessa la rappresentanza. Nella conduzione dell'attività il titolare può avvalersi della collaborazione dei familiari conviventi maggiorenni o di un dipendente regolarmente assunto con le vigenti disposizioni di legge.
- Il titolare dell'autorizzazione per il pubblico spettacolo è tenuto al rispetto della quiete pubblica e dell'orario di apertura e chiusura dell'attività, determinato nell'atto autorizzatorio.
- Il titolare è tenuto al rispetto dei regolamenti vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani con particolare riferimento a quanto indicato dall'art. 39 del *Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati* approvato con deliberazione C.C. 15 marzo 2005 n° 10, nonché dei Regolamenti di polizia Urbana, sulle pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Ogni forma di pubblicità deve essere preventivamente autorizzata.
- L'autorizzazione è subordinata al versamento di un deposito cauzionale, pari ad € 500,00, a titolo di garanzia di eventuali danni che possono essere arrecati al patrimonio pubblico, per mancato pagamento canone di occupazione suolo pubblico, per non aver provveduto alla pulizia dell'area occupata con l'attrazione, nonché per rimborso spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per deaffissione della eventuale pubblicità abusiva. Al termine del periodo di concessione la cauzione prevista dal presente articolo verrà restituita, previo nulla-osta dei competenti uffici comunali che provvederanno ad accertare lo stato

dell'area occupata e del pagamento del canone. Qualora la concessione della piazza non venga utilizzata per comprovati motivi di forza maggiore la cauzione potrà essere restituita su istanza dell'interessato fermo restando il pagamento di quanto dovuto per spese od oneri di istruttoria eventualmente sostenuti dall'Amministrazione Comunale.

**Art. 15**  
CRITERI PREFERENZIALI

Nel caso di pluralità di richieste per lo svolgimento di attività sulla stessa area e per il medesimo periodo saranno considerati criteri preferenziali, per le piccole e medie attrazioni, l'anzianità di frequenza con il medesimo tipo di attrazione; anzianità di domanda continuativa con la medesima attrazione. Per le grandi attrazioni come titolo preferenziale sarà valutato il carattere di novità del mestiere sulla piazza del Comune di San Giovanni Valdarno; in assenza di questo valgono i criteri utilizzati per le altre attrazioni. In ogni caso l'Amministrazione Comunale si riserva di scegliere l'attrazione che più si confà, per caratteristiche e finalità, alla programmazione delle attività culturali e ludiche previste dalla stessa.

CAPITOLO IV – LUNA PARK

**Art. 16**  
INIZIO E DURATA DEL PARCO DIVERTIMENTI

Il Luna Park viene allestito nel territorio del Comune di San Giovanni Valdarno nel periodo dei tradizionali festeggiamenti del "Perdono". Tale ricorrenza è determinata nella Domenica successiva al 13 settembre di ogni anno. L'apertura del parco dovrà avvenire il giovedì antecedente tale domenica mentre la chiusura dovrà coincidere nel giorno in cui terminano i festeggiamenti. L'area, individuata all'Art. 4 del presente Regolamento, per l'installazione dei mestieri sarà resa disponibile a partire dal lunedì precedente l'inizio delle attività del parco divertimenti; mentre lo sgombero di tutte le attrezzature dovrà essere completato entro e non oltre le ore 24:00 del giorno successivo alla chiusura.

**Art. 17**  
TIPOLOGIA DELLE ATTRAZIONI

La tipologia delle attrazioni del Luna Park sarà quella contenuta nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 2 della legge 337/68 e successive modifiche ed integrazioni. L'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, le caratteristiche funzionali e la denominazione delle attrazioni sono quelle previste dall'elenco sopra citato, aggiornato periodicamente dall'autorità competente.

**Art. 18**  
ORGANICO DEL PARCO

L'Amministrazione Comunale, esaminate le domande presentate, predisporrà apposita graduatoria (ai sensi dell'art. 22 del presente regolamento) e affiderà l'organizzazione del Luna Park e l'assegnazione dei posti ai titolari delle concessioni al Comando Polizia Municipale. La disposizione delle giostre deve tener conto dei seguenti criteri:

- a) garantire il mantenimento di un giusto equilibrio delle attrazioni che si rivolgono alla stessa fascia di utenza, per consentire un esercizio economicamente attivo;
- b) le attrazioni devono essere prese in considerazione tenendo conto del tipo specifico e non soltanto della categoria;
- c) l'area del parco sarà suddivisa nelle seguenti fattispecie: una contenente le attrazioni per bambini, una contenente le attrazioni per adulti, una contenente i giochi a premi;
- d) la distanza minima tra le giostre deve essere di m. 2,00 e in ogni caso la misura può essere variata a discrezione della C.V.L.P.S. (Commissione Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo).
- e) E' vietato variare le misure d'ingombro delle attrazioni.

### **Art. 19**

#### **PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Nella domanda di partecipazione al luna Park, da presentare in carta legale al Sindaco, i titolari di autorizzazione devono elencare, specificare e documentare quanto segue:

1. generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica domicilio e recapito telefonico per ogni eventuale comunicazione, codice fiscale e partita IVA);
2. indicazione del tipo di attrazione che si intende installare, riferendosi alla denominazione di cui all'art. 4 L.n. 337/68, le relative misure, comprendenti le dimensioni dell'ingombro massimo esterno dell'attrazione stessa: pedane, cassa, oggetti o attrezzature complementari posti frontalmente e lateralmente, eventuali spazi da transennare;
3. il numero ed il metraggio delle carovane abitazione, dei carraggi e delle eventuali attrezzature di supporto;
4. nel caso di prima richiesta o modifica della struttura installata l'anno precedente, il richiedente dovrà allegare una o più fotografie dell'attrazione; tale disposizione vale anche per le richieste di sostituzione;
5. dichiarazione attestante l'eventuale requisito di NOVITA' dell'attrazione (di cui all'art. 25 del presente Regolamento);

Le domande di partecipazione devono essere presentate, firmate dai richiedenti in possesso della licenza, entro e non oltre il **31 marzo** di ogni anno. Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporta il diniego dell'autorizzazione. L'Amministrazione comunale comunicherà entro venti giorni l'esito delle istanze, avvisando tempestivamente il richiedente della regolarità della domanda o la richiesta di eventuali integrazioni.

### **Art. 20**

#### **DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI PUBBLICA SICUREZZA**

Ai fini del rilascio della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. i titolari dell'attrazione, concessionari dello spazio assegnato, dovranno presentare o fornire al Comando della polizia Municipale, entro e non oltre la data del sopralluogo di idoneità effettuato dal tecnico incaricato dagli esercenti e dalla Commissione di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, quanto di seguito riportato:

- a) licenza delle attrazioni rilasciata dal Comune di residenza;

- b) collaudo annuale e verifiche statiche delle strutture ed impianti elettrici con relativo verbale di corretto montaggio delle strutture e verifica dell'impianto a firma di Tecnico abilitato;
- c) assicurazione valida del mestiere;
- d) autocertificazione dei requisiti morali (DPR 252/1998 art. 2 comma 3);
- e) marca da bollo;
- f) ricevuta pagamento COSAP.

## **Art. 21** OBBLIGO DEI CONCESSIONARI

- o L'autorizzazione amministrativa vale anche come titolo per l'occupazione di suolo pubblico e deve essere esposta nella struttura in modo ben visibile.
- o Ciascuna Attività deve essere gestita personalmente dal titolare dell'autorizzazione per il pubblico spettacolo, ai sensi dell'Art. 8 del T.U.L.P.S. non è ammessa la rappresentanza. Nella conduzione dell'attività il titolare può avvalersi della collaborazione dei familiari conviventi maggiorenni o di un dipendente regolarmente assunto con le vigenti disposizioni di legge.
- o Il titolare dell'autorizzazione per il pubblico spettacolo è tenuto al rispetto della quiete pubblica e dell'orario di apertura e chiusura dell'attività, determinato nell'atto autorizzatorio.
- o Il concessionario è tenuto al rispetto dei regolamenti vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani con particolare riferimento a quanto indicato dall'art. 39 del *Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati* approvato con deliberazione C.C. 15 marzo 2005 n° 10, dei regolamenti di Polizia Urbana, sulle pubblicità e sulle pubbliche affissioni nonché tutte le disposizioni che saranno indicate nella licenza di esercizio.
- o Il titolare è tenuto a garantire per l'intera edizione la presenza dell'attrazione per la quale ha ottenuto la concessione.
- o Il concessionario dovrà esercitare esclusivamente nello spazio assegnato e dovrà altresì lavorare con l'attrazione indicata nell'atto della concessione.
- o Per ogni attrazione dovrà essere presentata, presso l'Ufficio Tecnico Comunale, tutta la documentazione necessaria al collaudo del mestiere.

Alla comunicazione di concessione dello spazio assegnato, nei termini previsti dall'Ufficio preposto all'istruzione delle pratiche, gli esercenti sono tenuti a comunicare dichiarazione di partecipazione o di rinuncia al parco divertimenti; nel caso di partecipazione sono altresì tenuti a comunicare la presenza di carovane-abitazioni indicando le esatte dimensioni e il periodo di permanenza nell'ambito di quanto previsto dall'art. 29 del presente Regolamento.

Comunque l'Amministrazione Comunale, ogni anno, si riserva il diritto di chiedere ad ogni attrazionista che ha inoltrato domanda di partecipazione singoli documenti, aggiornamenti o eventuali aggiunte alla documentazione esistente agli atti.

## **Art. 22** ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

L'Amministrazione Comunale predispone la graduatoria di anzianità per la partecipazione al tradizionale Luna Park sulla base dei seguenti criteri:

- a) Per l'anzianità di domanda con la medesima attrazione con il quale il titolare ha partecipato alla manifestazione vengono assegnati punti 2 per ogni anno;



- b) Per l'anzianità di frequenza al Parco con la medesima attrazione, a decorrere dall'anno 1991 (anno in cui il Luna Park è definitivamente spostato in Piazza Palermo) vengono assegnati punti 10 per ogni anno;
- c) Per l'anzianità di appartenenza alla categoria in base a precedenti autorizzazioni ministeriali e attuali licenze di esercizio vengono assegnati punti 0,50 per ogni anno;
- d) A coloro che hanno partecipato al parco come novità o ripescaggio, sempre a decorrere dal 1991 vengono attribuiti punti 4 per ogni anno;
- e) Nel caso di cambio dell'attrazione per l'anno relativo alla sostituzione il titolare perde punti 2;
- f) In caso di rinuncia verranno sottratti punti 5 se avvenuta a concessione rilasciata, punti 2 a concessione ancora da rilasciare. Inoltre la rinuncia a concessione avvenuta comporta l'esclusione alla partecipazione dell'edizione successiva;
- g) Dopo 2 anni consecutivi che un titolare non presenta domanda di partecipazione al parco o rinuncia perde tutti i punteggi acquisiti e gli viene assegnato l'ultimo posto in graduatoria;
- h) In caso di non partecipazione per causa di forza maggiore o stato di necessità per eventi verificatosi nell'imminenza della data fissata per l'apertura del Luna Park, con provvedimento motivato potrà essere determinato o meno l'attribuzione del punteggio.

La somma dei punteggi parziali determina il punteggio globale e la priorità in graduatoria. A parità di punteggio ha diritto di precedenza l'esercente che abbia maggiore anzianità di frequenza al parco e in subordine chi abbia maggior anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

### **Art. 23** CONCESSIONI A SOCIETA'

La richiesta di concessione da parte di una società, oltre che alla documentazione di cui all'art. 19 del presente Regolamento, deve essere corredata da idonea documentazione comprovante la legale costituzione della stessa ed indicante i nomi dei soci, con l'obbligo di aggiornamento, compreso gli adempimenti antimafia. In caso di trasformazione da ditta individuale a società, quest'ultima acquisisce solo il punteggio del legale rappresentante relativo all'anzianità di frequenza. Nell'ipotesi di società senza precedenti di partecipazioni al parco verranno applicati, ai fini della determinazione del punteggio, i seguenti criteri:

- anzianità di domanda continuativa con la medesima attrazione,
- anzianità di appartenenza alla categoria in base a precedenti autorizzazioni ministeriali ed attuali licenze di esercizio;
- anzianità di esercizio con la medesima attrazione.

Nel caso di scioglimento della società concessionaria l'anzianità di punteggio maturata verrà interamente riconosciuta al socio o ai soci che hanno rilevato la società medesima, purchè venga mantenuta la medesima attrazione. La sostituzione del legale rappresentante con uno dei soci non comporta variazioni di punteggio della società stessa né trasferisce al rappresentante legale il punteggio già conferito alla società. Sono autorizzati alla conduzione delle attrazioni solo i soci che risultino in regola con le vigenti norme di leggi. Il socio rilevataro non potrà cambiare o cedere a terzi l'attrazione rilevata per due anni successivi.

### **Art. 24** SOSTITUZIONI E CAMBI

Per sostituzione si intende sostituire la vecchia attrazione con un'altra del tipo e caratteristiche uguali o molto simili; per cambio si intende cambiare la tipologia di attrazione. Si può concedere la

sostituzione dell'attrazione solo dopo due anni consecutivi di partecipazione al parco mentre per il cambio gli anni consecutivi devono essere tre. Sia il cambio che la sostituzione saranno consentiti qualora non ne derivi un aumento delle misure di ingombro e non siano del tutto simili ad altre già presenti nel luna park. Qualora vi siano più richieste di cambi, a parità di requisiti, verrà data la priorità all'esercente con più anzianità di frequenza.

#### **Art. 25** NOVITA' E RIPESCAGGI

Nella predisposizione del Luna Park deve essere salvaguardata un'area per un'attrazione "novità", ovvero un'attrazione di tipo nuovo da avvicinarsi ogni anno. Sono da considerarsi novità le attrazioni, incluse nell'elenco ufficiale redatto dal Ministero del turismo e dello Spettacolo, che non hanno alcuna peculiarità in comune con quelle facenti parte del parco e che non costituiscono innovazioni o modificazioni di attrazioni esistenti. Inoltre l'attrazione novità deve essere in grado di suscitare, per le proprie caratteristiche, grande spettacolarità e un forte richiamo per il pubblico. Infine le attrazioni novità, per essere considerate tali, non devono aver frequentato il Luna Park negli ultimi 3 anni.

Nel caso in cui le domande di partecipazione al Luna Park come novità fossero superiori ai posti disponibili, l'amministrazione procederà alla formulazione di una graduatoria annuale sulla base dei criteri di cui all'art. 22 del presente regolamento.

Qualora si verificasse la mancata richiesta per l'installazione di attrazione novità, e in ogni caso di rinuncia di altre giostre, si procederà al ripescaggio di un altro mestiere.

#### **Art. 26** ASPETTATIVA

L'esercente può chiedere almeno sessanta giorni prima dell'inizio della manifestazione, con istanza formale diretta al Sindaco ed al fine di poter esplicitare la propria attività in un'altra località, la sospensione dalla partecipazione al Luna Park per una edizione del medesimo.

L'aspettativa sarà consentita una volta ogni quattro anni e dopo un minimo di quattro anni di partecipazione consecutiva alla manifestazione. Indipendentemente dall'aver usufruito dell'aspettativa, l'esercente può chiedere di non partecipare ad una edizione del Luna Park adducendo validi e giustificati motivi sempre che l'attrazionista non partecipi ad altri parchi di divertimento. A dimostrazione di ciò dovrà depositare l'originale della licenza rilasciata dal comune di residenza presso il Comando della Polizia Municipale per tutta la durata della manifestazione. L'aspettativa e la mancata partecipazione nei termini di cui sopra non comportano perdita di anzianità, negli altri casi si farà riferimento all'art. 22 lettera h) del presente regolamento.

#### **Art. 27** ATTIVITA' COMPLEMENTARI

Sono da considerarsi attività complementari al Luna Park i "banchi dolci e croccanti" e i "banchi per la somministrazione di alimenti e bevande" particolarmente attrezzati per l'attività continuativa al seguito dei parchi di divertimento. Tali esercizi saranno collocati attigualmente al Luna Park. Per queste attività è stata istituita un'apposita graduatoria di presenza con relativo bando decennale. L'Ufficio competente alle pratiche relative a questo settore complementare al Luna Park è il SUAP. In considerazione delle peculiari caratteristiche del Luna Park è inoltre prevista la sistemazione, all'interno del parco nell'area delle giostre per bambini, di un piccolo banco (massimo 6 mt.

quadrati) per la esclusiva vendita di “zucchero filato”, “pop-corn” e “crêpes”. Tale attività, essendo assimilabile a tutti gli effetti al comparto attrazioni, è soggetta alla stessa regolamentazione, agli stessi obblighi e agli stessi doveri.

#### **Art. 28** GIOCHI PARTICOLARI

Nell’ambito dell’organico del Parco le piccole attrazioni, per la gestione delle quali non è richiesta la continua presenza di una persona né per la distribuzione dei gettoni o monete né per la distribuzione dei premi e che non consentono la partecipazione contemporanea di più persone (comunque sempre facenti parte della sezione I dell’elenco ministeriale delle attività spettacolari), vengono considerate “accessori” delle attrazioni principali. Pertanto l’ingombro massimo consentito per questi giochi non deve superare i due metri quadrati, e ad ogni esercente è data facoltà di installarne soltanto uno o nell’area adiacente la propria attrazione o nell’area concordata con il personale della Polizia Municipale addetto all’organizzazione del parco, sempre che questi non creino intralcio, non invadano l’area concessa all’attrazione vicina e non ostacolino l’accesso e la visibilità delle attrazioni adiacenti. L’Amministrazione Comunale, ogni anno, si riserva in ogni caso il diritto di stabilire un limite massimo di presenza di questi giochi all’interno del Luna Park. Inoltre si precisa che dette attrazioni non sono computabili nella graduatoria di frequenza al parco.

#### **Art. 29** CAROVANE-ABITAZIONI E CARRIAGGI

La sistemazione delle roulotte di abitazione e degli altri mezzi necessari al trasporto delle attrazioni avrà luogo nelle località indicate dall’Amministrazione Comunale. Nell’area stabilita potranno trovare posto solo le abitazioni e i carriaggi degli esercenti partecipanti al Luna Park e la sistemazione delle carovane, previo contatto con il Comando di Polizia Municipale, non può avvenire prima del 1° settembre e lo sgombero delle stesse dovrà effettuarsi entro il 30 settembre. La concessione per l’occupazione di suolo pubblico per le carovane-abitazioni sarà rilasciata dal Comando Polizia Municipale previa verifica del pagamento COSAP. I titolari della concessione sono tenuti alla piena osservanza delle vigenti norme igienico-sanitarie, delle norme in materia di suolo pubblico e di tutte le altre norme previste dai regolamenti comunali, nonché all’osservanza delle norme di pubblica sicurezza.

### CAPITOLO V – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

#### **Art. 30** SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento, fatte salve le sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla legge n° 689 del 24/11/1981, sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00. Nel caso di reiterazione della violazione (art. 8-bis della legge 689/81) sarà stabilita, ai sensi dell’art. 7-bis D. L.vo 267/2000, una sanzione proporzionata

all'illecito che verrà determinata dal Comandante della Polizia Municipale. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al Presente Regolamento è dell'Amministrazione Comunale nella persona del Comandante la Polizia Municipale, al quale gli interessati potranno far pervenire gli scritti difensivi e chiedere di essere sentiti (art. 18 della legge 689/81). Le inadempienze alle norme del presente Regolamento, in ogni caso, comporteranno una riduzione di punti 10 (dieci) relativamente all'anzianità di frequenza. Inoltre il Comune in seguito a gravi violazioni relative a norme regolamentari e di legge o per motivi di pubblico interesse, potrà sospendere o revocare la concessione in ogni momento, senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

### **Art. 31** RESPONSABILITA' CIVILE

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale. E' a carico dei concessionari l'onere di munirsi di apposita polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso i terzi.

### **Art. 32** DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

L'Amministrazione Comunale, in caso di necessità o di particolari eventi, può determinare variazioni a quanto stabilito dagli articoli n° 4, 9, 10, 12, 14, 16 e 28 del presente Regolamento, con apposita delibera di Giunta.

### **Art. 33** NORME ACCESSORIE

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 337/68 e alle Circolari Ministeriali di attuazione, il T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza e relativo regolamento, nonché, lo statuto ed il regolamenti del Comune.

### **Art. 34** ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso. Il Comandante della Polizia Municipale può emanare disposizioni attuative delle norme del presente regolamento.